

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 015 DEL 13 MARZO 2019

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - FEDERALISMO DEMANIALE - ADEMPIMENTI LEGGE 9 AGOSTO 2013 - "CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 21.06.2013, N. 69. DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA" – ACQUISIZIONE IMMOBILI A TITOLO NON ONEROSO

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 17,30 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 25 consiglieri e assenti n. 07.

AZAOUI Fatima	X	MERLO Fabrizio	X
BARRASSO Pietro	Assente	MOSCAROLA Giacomo	X
BRESCIANI Riccardo	X	NERI Luisella	X
CALDESI Livia	X	PARAGGIO Amedeo	X
COGOTTI Greta	X	POSSEMATO Benito	X
D'ANGELO Claudia	X	RAISE Dorianò	Assente
FOGLIO BONDA Andrea	X	RAMELLA GAL Antonio	Assente
FURIA Paolo	X	RASOLO Giuseppe	X
GAGGINO Massimiliano	Assente	REGIS Filippo	X
GALUPPI Paolo	X	RINALDI Giovanni	X
GENTILE Donato	Assente	RIZZO Paolo	X
IACOBELLI Cinzia	Assente	ROBAZZA Paolo	X
MAIO Federico	Assente	ROSSO Simone	X
MANFRINATO Anna	X	SACCA' Antonio	X
MARTON Gianluca	X	ZANELLATO Lucio	X
MENEGON Francesca	X	ZUCCOLO Alessandro	X

È assente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, LEONE, GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 015 DEL 13.03.2019

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - FEDERALISMO DEMANIALE -
ADEMPIMENTI LEGGE 9 AGOSTO 2013 - "CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO LEGGE 21.06.2013, N. 69. DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO
DELL'ECONOMIA" – ACQUISIZIONE IMMOBILI A TITOLO NON ONEROSO

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Interviene l'Assessore sig. Presa.

Per il relativo intervento si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE **(in seduta pubblica)**

Visti:

- il D. Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della L. 5 maggio 2009, n. 42” che all’art. 5, 1° comma individua i beni immobili statali di cui è possibile l’attribuzione a titolo non oneroso, ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto legislativo;
- la Legge 9.8.2013, n. 98 di conversione - con modificazioni - del D.L. 21.6.2013, n. 69, con la quale è stato introdotto l’art. 56-bis “Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali” che prevede:
 - al 2° comma “*A decorrere dal 1° settembre 2013 i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà di beni di cui al comma 1 presentano all’Agenzia del Demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell’Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L’Agenzia del Demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della richiesta, ne comunica l’esito all’ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell’Agenzia del Demanio. In caso di esito negativo, l’Agenzia comunica all’ente interessato i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l’ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall’Agenzia del Demanio”;*
 - al 5° comma “*Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all’esito di apposito monitoraggio effettuato dall’Agenzia del Demanio l’ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione”;*

- la Legge 25.02.2016 n. 21 di conversione del D.L. 30.12.2015 n. 210 che ha prorogato il termine di presentazione delle richieste di cui al comma 2° sopracitato;

Considerato che:

- il Comune di Biella in data 24/05/2016 (n. pratica 20213) ha inoltrato richiesta all'Agenzia del Demanio ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 69/2013 di attribuzione di un immobile demaniale non avente un codice di riferimento, individuato come segue:

1. codice scheda non individuato – N.C.E.U. Foglio 66 part. 66 sub. 7– Ex riservetta munizioni;

le cui finalità risultano essere quelle di beni già destinati o da destinare a aree pubbliche e strade e edifici di uso pubblico;

- l'Agenzia del Demanio, in riscontro alla predetta richiesta, con nota inviata in data 06.12.2016, provv. n. 16316, ha espresso parere positivo in merito al trasferimento a titolo non oneroso della consistenza immobiliare suddetta;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 56 bis del D.L. n° 69/13, i beni sono trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 56 bis del D.L. n° 69/13, è previsto che, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del Demanio, risulti il non utilizzo dei beni trasferiti a titolo non oneroso, gli stessi rientreranno nella proprietà dello Stato;
- ai sensi del comma 7, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;
- ai sensi del comma 10, alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Ritenuto pertanto di confermare la volontà di voler acquisire il bene immobile sopra indicato, di interesse per l'Amministrazione, già utilizzato ai fini istituzionali e/o pubblico-sociali ad uso diretto o indiretto della collettività per i quali è pervenuto specifico parere positivo in merito al trasferimento a titolo non oneroso ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. n. 69/2013 e più specificatamente:

- codice scheda non individuato – N.C.E.U. Foglio 66 part. 66 sub. 7– Ex riservetta munizioni;

Nonché visti:

- la L. 5/5/2009 n. 42 recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, pubblicata nella GU il 6 maggio 2009, n. 103;
- il D.Lgs 28/5/2010 n. 85 recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5/5/2009, n. 42 pubblicata nella GU 11 giugno 2010, n. 134;
- l'art. 56-bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 art. 1, comma 1;
- la Legge 25.02.2016 n. 21 di conversione del D.L. 30.12.2015 n. 210;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Caldesi, Furia, Marton

DELIBERA

1. di acquisire al patrimonio dell'Ente a titolo non oneroso ai sensi della normativa vigente n° 1 bene appartenente al Demanio dello Stato di cui all'elenco che segue da destinare agli utilizzi appresso indicati:
 - codice scheda non individuato – N.C.E.U. Foglio 66 part. 66 sub. 7– Ex riserverta munizioni;
 2. di procedere all'iscrizione in Bilancio al Conto del Patrimonio i suddetti beni successivamente alla regolarizzazione amministrativa che sarà effettuata con oneri a carico della Amministrazione Comunale;
 3. di demandare a successivi provvedimenti le eventuali necessità di variazione al Bilancio per gli oneri connessi alla regolarizzazione ed ai lavori di ripristino e recupero funzionale;
 4. di demandare ad apposito provvedimento l'eventuale necessità di integrazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici con i lavori necessari al recupero funzionale dei beni sopraindicati;
 5. di inviare copia della presente deliberazione all'Agenzia del Demanio così come previsto dallo schema procedurale pubblicato sul sito dell'Agenzia stessa.
-
-